



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 21 marzo 2014
(OR. en)**

**7928/14
ADD 1**

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0283 (COD)**

**CODEC 832
MI 289
ECO 42
ENT 90
IND 110
TELECOM 85**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo (AL + D) =Dichiarazioni

Dichiarazione della Commissione

"Dopo aver valutato l'interesse pubblico di una rapida adozione della presente direttiva e le preoccupazioni istituzionali suscitate dal testo di compromesso sul quale i colegislatori stanno per raggiungere un accordo, la Commissione ha deciso di non porre ostacoli a un accordo finale. In questo contesto e tenuto conto delle circostanze eccezionali, la Commissione ha preso in considerazione in particolare i vantaggi diretti della misura per i cittadini e la necessità di garantirne l'adozione prima della fine dell'attuale legislatura.

La Commissione deplora tuttavia l'adozione dell'articolo [44, paragrafo 2, lettera c), e del corrispondente considerando 58, lettera d)] relativi al comitato, che potrebbero creare confusione e incertezza giuridica. Il ruolo dei comitati che garantiscono il controllo, da parte degli Stati membri, dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione, è definito unicamente dal regolamento (UE) n. 182/2011, adottato sulla base dell'articolo 291, paragrafo 3, del TFUE.

Pertanto nessun altro atto legislativo di diritto derivato può modificare o precisare ulteriormente questo ruolo. I regolamenti interni dei comitati, in particolare, sono adottati dagli stessi sulla base del regolamento (UE) n. 182/2011. Essi devono essere applicati quando i comitati esercitano le funzioni definite in tale regolamento. Qualsiasi riferimento ai regolamenti interni al di fuori di questo contesto è superfluo, inappropriato e rischia inoltre di complicare il funzionamento dei comitati.

Per quanto riguarda il considerando 58, lettera e), e la possibilità di invitare il Parlamento europeo alle riunioni dei gruppi di esperti, la Commissione procederà secondo la sua prassi, conformemente al punto 15 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea. Tale accordo esclude esplicitamente le riunioni dei comitati composti in base alla comitatologia. Per quanto riguarda il riferimento alle infrazioni figurante nel medesimo considerando, la Commissione lo ritiene fuorviante, dato che i procedimenti d'infrazione sono discussi con gli Stati membri nel contesto delle procedure indicate all'articolo 258 del TFUE.

La Commissione sottolinea che la sua accettazione di un compromesso nel caso in questione non pregiudica la sua posizione in merito ad altri fascicoli."

Dichiarazione del Regno Unito

Il Regno Unito non è in condizione di sostenere il testo definitivo concordato sulla direttiva sulle apparecchiature radio. Il testo prevede che sarà possibile imporre, tramite un atto delegato, la registrazione dei tipi di apparecchiature che presentano un debole livello di conformità. Il Regno Unito ritiene che il ricorso a tale disposizione imporrebbe un onere amministrativo significativo sui fabbricanti, molti dei quali rispettano probabilmente già le esigenze in materia di conformità, e che i problemi collegati alla non conformità dovrebbero invece essere affrontati attraverso una maggiore vigilanza del mercato. Per questo motivo, anche se il testo comporta molti elementi che noi sosteniamo pienamente, il Regno Unito ha preso la decisione di astenersi.